

Allegato "B" al rep. n.

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1. Costituzione e natura
- Art. 2. Oggetto ed obiettivo della FIE
- Art. 3. Denominazione e segni distintivi
- Art. 4. Soci ed Affiliazione
- Art. 5. Tesserati
- Art. 6. Durata, sedi e anno sociale

TITOLO II – ORDINAMENTO

- Art. 7. Organi Social i
- Art. 8. Comitato d'Onore

SEZIONE I – GLI ORGANI CENTRALI

- Art. 9. L'Assemblea Federale
- Art. 10. Il Consiglio Federale
- Art. 11. Il Presidente Federale
- Art. 12. Il Vice Presidente Vicario
- Art. 13. Il Segretario Federale
- Art. 14. Il Tesoriere Federale
- Art. 15. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
- Art. 16. Il Collegio dei Probiviri

SEZIONE II – STRUTTURE PERIFERICHE II/A – COMITATI REGIONALI

- Art. 17. Il Comitato Regionale
- Art. 18. L'Assemblea Regionale dei Presidenti
- Art. 19. Il Consiglio Regionale
- Art. 20. Il Presidente del Comitato Regionale
- Art. 21. Il Vice Presidente Regionale
- Art. 22. Il Segretario Regionale
- Art. 23. Il Tesoriere Regionale
- Art. 24. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

II/B – DELEGAZIONI TERRITORIALI

- Art. 25. Le Delegazioni Territoriali

SEZIONE III – ORGANI TECNICI

- Art. 26. Le Commissioni Tecniche

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE

- Art. 27. Gestione della Federazione
- Art. 28. Rendiconto Economico e Finanziario
- Art. 29. Quote associative
- Art. 30. Collaboratori Remunerati

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31. Candidatura alle Cariche Sociali
- Art. 32. Esercizio delle cariche federali

- Art. 33. Regolamenti
- Art. 34. Modifiche Statutarie
- Art. 35. Scioglimento della Federazione
- Art. 36. Entrata in vigore
- Art. 37. Rinvio alla Legislazione Civile
- Art. 38. Norme transitorie e di attuazione

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 Costituzione e natura

1. La Federazione Italiana Escursionismo ("FIE"), fondata nel 1946, è stata costituita in Torino con Rogito Notaio Michele Ghiggia il 1° Giugno 1968, in continuazione dell'opera svolta precedentemente dalla Confederazione Alpinistica Escursionistica Nazionale (C.A.E.N.)
2. La FIE è Ente Morale senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 29 Novembre 1971 n. 1152.
3. La FIE è organizzazione apolitica, apartitica, indipendente ed estranea da ogni influenza di razza, religione, sesso. Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. La FIE, con Decreto Ministero Ambiente del 17/11/2004, è stata individuata quale Associazione di Protezione Ambientale ai sensi della Legge 8 Luglio 1986 n. 349.
5. La FIE è membro effettivo della F.E.R.P. Federation Européenne du Randonnée Pédestre (anche E.R.A. European Rambler's Association, o E.W.V. Europäische Wandervereinigung), organizzazione fondata il 19 Ottobre 1969 in Germania. Ne recepisce e ne condivide i principi e gli obiettivi statutari.
6. La Federazione Italiana Escursionismo si qualifica come associazione di promozione sociale e come tale eleva a proprio riferimento la Legge 383/2000, e le norme civilistiche del Libro Primo, Titolo II.
- 7.

Art. 2 Oggetto ed obiettivo della FIE

1. La FIE promuove:
 - la pratica dell'escursionismo e di tutte le attività connesse, con o senza attrezzature tecniche, in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
 - l'attività di volontariato finalizzata alla solidarietà sociale;
 - la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali;
 - il corretto incontro della popolazione giovanile con l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto;
 - la tutela e la conservazione dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilità;
 - le attività sportive dilettantistiche legate all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
 - le attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati e diversamente abili.
2. La FIE supporta le attività dei Membri Affiliati, sviluppandone la co-operazione e ne rappresenta gli interessi specifici presso Istituzioni ed Enti Nazionali, pubblici e privati.
3. Per adempiere al proprio obiettivo e scopo generale la FIE opererà attraverso:
 - attività motorio-sportive a carattere amatoriale, anche con modalità competitive ed agonistiche, a scopo di ricreazione, crescita, salute, maturazione ed inserimento personale e sociale, di formazione e recupero all'attività fisica, il tutto realizzato specialmente attraverso le associazioni e società sportive e/o di promozione sociale affiliate;
 - attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, accompagnatori escursionistici, segnalatori di sentieri, arbitri, giudici di gara e altre figure, esclusivamente con modalità di volontariato;
 - attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca, editoriali a carattere informativo tecnico e didattico, il tutto finalizzato alla promozione dell'attività escursionistica nella sua più ampia accezione;
 - tracciatura di sentieri destinati all'escursionismo come sopra definito per ogni età ed abilità, il loro mantenimento, la loro salvaguardia e la loro identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte e guide;
 - piena collaborazione con le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti alla tutela dello sport, dell'ambiente e del turismo, nonché con la famiglia, le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti all'educazione scolastica e giovanile

Art. 3 Denominazione e segni distintivi

1. La denominazione FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO, ed ogni suo acronimo (FIE o F.I.E. od in qualunque altro modo scritto) ed il suo segno distintivo (logo) sono tutelati dagli artt. 16 e 2569 Cod.Civile. La tutela giuridica e la gestione, sia logistica che economica, della denominazione, dei segni distintivi, dei loghi e dei marchi, sono di competenza esclusiva del Consiglio Federale.
2. I Comitati Regionali, le Delegazioni Territoriali e/o Provinciali, le Commissioni Tecniche e tutti gli organi previsti dal presente statuto dovranno assumere esclusivamente la denominazione di cui al precedente punto 1, seguita dalla denominazione territoriale e/o tecnica stabilita dal Consiglio Federale.
3. Ogni eventuale utilizzo della denominazione e dei segni distintivi della FIE per finalità diverse da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti affiliati, dovrà essere espressamente autorizzato dal Consiglio Federale.
4. L'utilizzazione delle suddette denominazioni e dei relativi segni distintivi da parte delle Associazioni Affiliate sarà disciplinata ed autorizzata dal Consiglio Federale

Art. 4 Soci ed Affiliazione

1. Sono Soci della FIE le singole Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o di Promozione Sociale e/o di Volontariato (di seguito "Associazioni"), riconosciute e non, senza scopo di lucro, la cui "domanda di affiliazione" sia accolta dal Consiglio Federale.
2. Le Associazioni, con esclusione delle Organizzazioni di Volontariato, devono conformarsi ai requisiti di cui all'art. 148/8c del TUIR.
Le Associazioni debbono inoltre:
 - a. prevedere l'obbligo di attenersi allo Statuto ed ai Regolamenti della FIE, ivi comprese le eventuali successive modifiche;
 - b. avere oggetto sociale ed obiettivi statutari compatibili con quelli dell'art. 2 del presente Statuto;
 - c. avere la sede sociale sul territorio italiano, ancorché stabiliscano la loro sede legale, ai fini dell'ordinamento statale, in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - d. garantire ai propri Tesserati l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ed ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
3. Le modalità di affiliazione, i requisiti necessari e le procedure interne per l'accettazione delle domande di affiliazione, nonché gli aspetti patrimoniali, sono definiti con specifico Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 148/8/c Testo Unico 917/86.
4. L'affiliazione alla FIE può cessare:
 - a. per recesso;
 - b. per scioglimento dell'associazione;
 - c. per esclusione nel caso di modifiche del proprio Statuto che siano in contrasto con le disposizioni del precedente punto 2;
 - d. per esclusione a causa di comportamenti di fatto, che si pongano in evidente contrasto con i fini istituzionali della Federazione;
 - e. per esclusione derivante da morosità nel pagamento delle quote annuali di affiliazione e/o di tesseramento.
5. Documentata azione di cancellazione dell'affiliazione di una Associazione può essere promossa presso il Consiglio Federale da ogni Organo Sociale. La delibera di cancellazione, sentite le parti in causa, deve essere deliberata dal Consiglio Federale con una maggioranza che rappresenti almeno il 50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto. Avverso alla sanzione della esclusione è ammesso ricorso,
6. da parte dell'Associazione interessata, entro 90 giorni, al Collegio Federale dei Probiviri, che, sentite le parti, si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.

Art. 5 Tesserati

5. Sono Tesserati FIE le persone fisiche iscritte alle "Associazioni" affiliate ed in quanto tali deleganti le Associazioni stesse a rappresentarli presso la FIE. La qualità di Tesserato si acquisisce al momento del rilascio e/o della validazione della tessera annuale.

6. I Tesserati hanno il diritto di partecipazione all'attività della FIE direttamente e/o attraverso le rispettive "Associazioni" di appartenenza e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive.
7. I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti FIE, nonché dei codici di comportamento sportivo, il cui concreto riferimento sono le disposizioni emanate dal CONI in materia.
1. La qualifica di Tesserato FIE può cessare:
 - a. per dimissioni e/o cancellazione dall'Associazione di appartenenza;
 - b. per cessazione dell'affiliazione alla FIE dell'Associazione di appartenenza;
 - c. per inibizione, temporanea o definitiva, deliberata dal Consiglio Federale, sentiti sia l'Associazione di appartenenza, sia l'interessato, a seguito di comportamenti che possano danneggiare gravemente l'immagine della FIE; l'Associazione di appartenenza potrà promuovere azione avversa alla sanzione ricorrendo, entro 90 giorni, al Collegio Federale dei Probiviri, che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.
 - d.

Art. 6 Durata, sedi e anno sociale

1. La durata della FIE è illimitata.
2. La Sede Legale è in Genova.
3. L'organo Amministrativo può istituire sede secondarie amministrative in ogni luogo purchè in Italia.
4. L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

TITOLO II – ORDINAMENTO

Art. 7 Organi Sociali

Gli Organi Sociali si suddividono in:

Organi Federali

- a. Assemblea Federale;
- b. Consiglio Federale;
- c. Presidente Federale;
- d. Vice Presidente Vicario;
- e. Collegio Federale dei Revisori dei Conti;
- f. Collegio dei Probiviri;

Organi Territoriali:

- a. Assemblee dei Comitati Regionali;
- b. Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;
- c. Presidenti dei Comitati Regionali;
- d. Delegati Territoriali;

Organi Tecnici:

- a. Commissioni Tecniche Federali;
- b. Commissioni Tecniche Regionali.

Art. 8 Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è composto da Membri Onorari, nominati dall'Assemblea Federale, su proposta di un Organo Federale, sentito il parere del Consiglio Federale e del Collegio dei Probiviri. Le segnalazioni e le eventuali nomine dovranno riguardare personalità nazionali ed europee che abbiano dimostrato di avere conoscenza e condivisione per gli scopi e le idealità della FIE.

I Membri d'Onore sono nominati a vita, fatto salvo quanto previsto per la loro cancellazione.

L'Assemblea Federale, nel caso in cui un Membro del Comitato abbia posto in essere atti di manifesta e documentata gravità, può deliberarne la cancellazione, sentito l'interessato.

Nomine e cancellazioni sono deliberate dall'Assemblea Federale in sessione ordinaria, con la maggioranza relativa dei presenti, e con scrutinio segreto.

SEZIONE I – GLI ORGANI FEDERALI

Art. 9 Assemblea Federale

A. Definizione e compiti

L'Assemblea Federale è l'organo supremo della FIE ed ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo.

All'Assemblea Federale, convocata in sessione ordinaria, sono riservati i poteri di:

- a. esaminare ed approvare gli Atti ed i Programmi sottoposti dal Consiglio Federale;
- b. esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi, e le relazioni morali;
- c. eleggere, con votazioni su liste separate, il Presidente Federale ed i Consiglieri Federali, nonché i componenti dei Collegi di cui ai punti (e) ed (f) dell'art. 7;
- d. nominare e cancellare i membri del Comitato d'Onore di cui all'art. 8, secondo le modalità in esso previste.

All'Assemblea Federale, convocata in sessione straordinaria, sono riservati i poteri di:

- e. deliberare le modifiche statutarie;
- f. deliberare lo scioglimento della Federazione.

B. Composizione dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale è costituita dai Soci della FIE, ovvero dalle "Associazioni" in regola con l'affiliazione (anche finanziariamente), alla data della convocazione. Ogni "Associazione" è rappresentata dal proprio Presidente. Il Presidente può delegare a rappresentarlo sia un Membro del proprio Consiglio Direttivo, sia un Presidente di altra Associazione, che abbia, essa stessa, diritto alla partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente o suo Delegato, può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni. La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del giorno dell'Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FIE.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto derivante dalla carica, ma con diritto di parola il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio Federale dei Revisori dei Conti e dei Proviviri, ed i Membri del Comitato d'Onore.

Il Presidente Federale, i Consiglieri eletti nella Lista del Presidente (vedi art. 10/D/1) ed i componenti del Collegio dei Revisori non potranno rappresentare, né direttamente né per delega, alcuna "Associazione".

C. Convocazione dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale è convocata dal Consiglio Federale anche fuori delle Sedi della Federazione, con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'agenda delle materie da trattare, con tassativa esclusione di voci generiche del tipo "Varie ed eventuali".

L'Assemblea Federale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Federale deve convocare senza indugio l'Assemblea Federale quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo degli affiliati, per deliberare sugli argomenti dagli stessi proposti.

D. Validità e Costituzione dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 34 e 35 (Modifiche Statutarie e Scioglimento della Federazione), è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto (vedi precedente punto B); in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Federale in carica previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta, scegliendolo tra gli aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del Verbale dell'Assemblea.

E. Deliberazioni dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale, regolarmente costituita, sempre fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 34 e 35 (Modifiche Statutarie e Scioglimento della Federazione), delibera a maggioranza dei partecipanti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle riguardanti le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale od il voto segreto. Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si effettuano con voto segreto.

Gli Organi Federali vengono eletti dall'Assemblea, previa nomina di una Commissione Elettorale composta da cinque membri non candidati, su proposta del Presidente dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea Federale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Federale.

Art. 10 Il Consiglio Federale

A. Composizione

Il Consiglio Federale è costituito da:

- a. il Presidente Federale;
- b. 20 Consiglieri Federali.

I Consiglieri Federali sono eletti dall'Assemblea Federale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Federale elegge, tra i suoi membri, e su proposta del Presidente Federale:

- a. il Vice Presidente Vicario;
- b. il Segretario Federale;
- c. il Tesoriere Federale.

Vice Presidente Vicario, Segretario e Tesoriere saranno scelti tra gli eletti nella Lista del Presidente (vedi succ. punto D/1).

B. Compiti e poteri

Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo della Federazione. Delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea Federale. In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- a. l'esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Federale;
- b. la predisposizione del bilancio consuntivo annuale, redatto nel rispetto dei principi contabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale;
- c. la predisposizione del bilancio preventivo annuale, quale documento programmatico della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale;
- d. le delibere su nuove affiliazioni e disposizioni di esclusione ai sensi dell'art. 4;
- e. le delibere di inibizione a carico di Tesserati, ai sensi dell'art. 5/4/c;
- f. la costituzione dei Comitati Regionali e delle Delegazioni Territoriali;
- g. la nomina di Commissari in sostituzione provvisoria di Consigli di Comitati Regionali, come previsto dall'art. 17/C, del presente Statuto;
- h. la costituzione delle Commissioni Tecniche Federali e la nomina dei relativi Commissari;
- i. tutti gli atti (compravendita e/o accensione di diritti reali a favore di terzi) relativi a beni immobili o beni mobili registrati;
- j. l'accensione di prestiti, fidi bancari e/o mutui;
- k. il conferimento dei poteri di firma agli organi federali per la corretta gestione patrimoniale;
- l. il rilascio di procure e/o mandati con poteri di firma e conferimenti di incarico professionale;
- m. l'assunzione di personale dipendente e/o autonomo con contratti di durata superiore ai mesi sei o a tempo indeterminato e relativo trattamento economico;
- n. la predisposizione di tutti i Regolamenti Esecutivi e Tecnici necessari al funzionamento della Federazione.

C. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente Federale lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno cinque suoi membri.

Dovranno comunque essere tenute almeno due riunioni per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente Federale con lettera raccomandata spedita otto giorni prima a cura del Segretario Federale. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera rac-

comandata purché assicurino la tempestiva o adeguata informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio Federale è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni Membro del Consiglio potrà comunque porre il veto su di uno o più argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Federale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario Federale, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Partecipano ai lavori del Consiglio Federale, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati responsabili delle Commissioni Tecniche Federali di cui all'art. 26, i Rappresentanti della FIE presso la FERP ed i membri del Collegio Federale dei Revisori dei Conti.

D. Elezione dei Consiglieri Federali

I Consiglieri Federali sono eletti dall'Assemblea Federale attraverso 4 liste elettorali così composte:

1. Liste del Presidente (una per ogni candidato Presidente)
2. Lista Circostrizione NORD: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
3. Lista Circostrizione CENTRO: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise
4. Lista Circostrizione SUD e ISOLE: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia Sardegna

Ogni Lista del Presidente è composta da numero quattro candidati effettivi, che risulteranno direttamente eletti con il Presidente di riferimento, e da numero due candidati supplenti, che potranno subentrare, nell'ordine, agli effettivi, in caso del loro cessazione dalla carica, per qualsiasi causa dovuta.

E' consentita la candidatura in una sola delle 3 Liste di Circostrizione e la contemporanea candidatura alla Presidenza ed al Consiglio Federale. I candidati nelle Liste del Presidente potranno candidarsi anche in una delle Liste di Circostrizione.

Il numero di consiglieri eleggibili in ciascuna Circostrizione, come pure le modalità di svolgimento delle elezioni verrà normato con apposito Regolamento Elettorale predisposto dal Consiglio Federale.

Nella determinazione del suddetta ripartizione quantitativa si terrà conto del numero delle Associazioni affiliate, con riferimento all'anno solare precedente alla convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio dovrà comunque garantire un minimo di due Consiglieri ad ogni Circostrizione.

Il Consiglio Federale, nel termine ultimo della delibera di convocazione dell'Assemblea Elettiva, provvederà alla nomina di tre Coordinatori di Circostrizione Elettorale, uno per Circostrizione, su proposta dei Presidenti Regionali, nel rispetto delle loro competenze territoriali. I Coordinatori dovranno raccogliere le candidature, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 31.

E. Decadenza del Consiglio Federale

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia per dimissioni, sia per qualsivoglia altra motivazione, subentra nel ruolo il candidato immediatamente successivo nella graduatoria dei voti ottenuti alle elezioni, nella relativa lista di pertinenza.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa dovuto, venga a mancare un terzo del numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Federale, l'intero Consiglio verrà ritenuto decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 giorni.

Art. 11 Il Presidente Federale

Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Federale.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Federale.

Il Presidente Federale:

- a. rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, la Federazione;
- b. convoca, su delibera del Consiglio Federale, l'Assemblea Federale,
- c. convoca e presiede il Consiglio Federale, dirigendone i lavori,
- d. sovrintende agli indirizzi ed ai programmi della politica federale ed al regolare funzionamento delle relative attività;
- e. adotta in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile, da convocarsi entro un massimo di giorni trenta;
- f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea Federale la Relazione Morale consuntiva annuale;
- g. stipula contratti, assume spese ed obbligazioni, esercitando l'ordinaria amministrazione patrimoniale, nel rispetto del Bilancio Preventivo annuale e nell'ambito dei poteri di firma a lui delegati dal Consiglio Federale.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni è assunto dal Vice Presidente Vicario.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa dovuto, dimissioni incluse, subentra nella carica il Vice Presidente Vicario, sino al termine del mandato. Il Consiglio Federale, tuttavia, con il voto qualificato dei due terzi dei propri componenti, entro sessanta giorni dal subentro, può deliberare la convocazione dell'Assemblea Federale per rinnovare tutti gli Organi Federali. L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni.

Art. 12 Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario è nominato dal Consiglio Federale, tra i membri eletti nella Lista del Presidente federale (art. 10/C/1), su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Federale.

Ha il compito di surrogare o sostituire il Presidente Federale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Federale.

Art. 13 Il Segretario Federale

Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra i membri eletti nella Lista del Presidente Federale (art. 10/C/1), su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Federale.

E' compito del Segretario Federale:

- a. assistere alle riunioni del Consiglio Federale e curare la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente Federale; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro Consigliere Federale, su indicazione del Consiglio stesso;
- b. curare la conservazione di tutti gli atti della Federazione, in conformità con le disposizioni del Codice Civile;
- c. curare i collegamenti tra i diversi Organi Sociali, distribuendo tempestivamente la comunicazione delle delibere dagli stessi adottate;
- d. provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi assembleari, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
- e. sovrintendere agli uffici della Federazione, al loro funzionamento e coordinamento;
- f. controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro;
- g. controllare, in concerto con il Collegio Federale dei Revisori dei Conti, il rispetto, da parte dei Comitati Regionali, degli adempimenti previsti dallo Statuto e dalla normativa civilistica di riferimento.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Federale.

Art. 14 Il Tesoriere Federale

Il Tesoriere Federale è nominato dal Consiglio Federale tra i membri eletti nella Lista del Presidente Federale (art. 10/C/1), su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Federale.

Il Tesoriere Federale è responsabile della gestione del patrimonio di cui è consegnatario.

E' compito del Tesoriere Federale:

- a. provvedere alla redazione del Bilancio Consuntivo annuale della Federazione;
- b. compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, nei limiti fissati dal Consiglio Federale, garantendone la pertinenza istituzionale e la conformità con il Bilancio Preventivo;
- c. provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi Federali, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio Federale;
- d. garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;
- e. provvedere al controllo, coordinamento ed armonizzazione, in concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, e nel rispetto della loro autonomia patrimoniale, delle modalità e delle tecniche di tenuta delle scritture contabili dei Comitati Regionali, e della relativa conformità alla normativa civilistica e tributaria.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Federale.

Art. 15 Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Federale; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Presidente ed i membri sono eletti dall'Assemblea Federale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati alla FIE, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura, ai sensi dell'art. 31.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti

Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio Federale dei Revisori dei Conti, nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dal Codice Civile.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale, nonché a quelle degli altri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere amministrativo.

I Revisori effettivi dei Conti possono, al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Federale, al Tesoriere Federale, al Responsabile dell'Organo Territoriale ed al Presidente del Collegio dei Revisori competente. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti eventuali rilievi a carico della Federazione, debbono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 16 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Federale.

Dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Presidente ed i Membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Federale tra soggetti con anzianità di iscrizione alla FIE di almeno cinque anni continuativi, e che abbiano presentato formale candidatura.

I Membri così eletti, nomineranno al loro interno, a maggioranza semplice, il proprio Presidente. Tra gli altri Membri eletti, i primi due componenti del Collegio maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi, il terzo e il quarto quella di membro supplente. In caso di parità di voti precherà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Collegio ha il compito di conoscere e giudicare le eventuali controversie sorte nell'ambito della Federazione. Esso interviene sia d'iniziativa propria che su segnalazione dei Soci della FIE o degli organi statutari. E' anche richiesto di esprimere il proprio parere sulle segnalazioni ai fini della nomina dei Membri Onorari.

I membri del Collegio partecipano all'Assemblea Federale, senza diritto di voto.

SEZIONE II – STRUTTURE PERIFERICHE

II/A – COMITATI REGIONALI

Art. 17 Il Comitato Regionale

A. Costituzione e finalità

1. I Comitati Regionali hanno il compito di coordinare, organizzare e promuovere l'attività delle Associazioni affiliate nell'ambito territoriale di cui al successivo paragrafo 3.
2. I Comitati Regionali possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Federale, ogni qualvolta che, in una determinata Regione, si raggiunga almeno il numero di cinque associazioni affiliate e centocinquanta tesserati. Nella delibera di costituzione del Comitato, il Consiglio nominerà un Delegato responsabile della procedura di costituzione e del rispetto delle normative legali ed amministrative.
3. Il Consiglio Federale potrà definire il Territorio di competenza del Comitato Regionale anche in deroga ai confini amministrativo-istituzionali, eventualmente includendo od escludendo province e/o territori confinanti. Qualora i requisiti quantitativi sopra esposti venissero a mancare, il Consiglio Federale potrà decidere la decadenza del Comitato Regionale.
4. I Comitati Regionali, sono enti di diritto privato, hanno gestione finanziaria autonoma e svolgono la propria attività nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Federali e delle direttive emanate dagli Organi Federali.
5. Sono soci del Comitato Regionale le "Associazioni" affiliate alla FIE, che abbiano sede operativa nel Territorio del Comitato stesso (vedi paragrafo 3), ed abbiano deliberato l'affiliazione a quest'ultimo.

B. Organi del Comitato Regionale

Sono organi del Comitato Regionale:

- a. Assemblea Regionale dei Presidenti;
- b. Consiglio del Comitato Regionale;
- c. Presidente Regionale;
- d. Vice Presidente Regionale;
- e. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Agli Organi dei Comitati Regionali si applicano, per analogia, le stesse norme previste per il funzionamento degli Organi Federali, quando non diversamente stabilito nella presente Sezione.

C. Vigilanza del Consiglio Federale

L'attività del Comitato Regionale è soggetta alla vigilanza del Consiglio Federale, il quale, in caso di violazione delle norme del presente Statuto, potrà sciogliere il Consiglio del Comitato Regionale e nominare, in provvisoria sostituzione, un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

Art. 18 L'Assemblea Regionale dei Presidenti

A. Definizione e compiti

L'Assemblea Regionale è l'organo supremo del Comitato Regionale FIE ed ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo. All'Assemblea Regionale sono riservati i poteri di:

- a. eleggere, con votazioni su liste separate, il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali, nonché i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- b. votare la relazione morale e programmatica del Presidente Regionale;
- c. esaminare ed approvare i Bilanci Consuntivi e Preventivi, e le relazioni morali. Detti documenti devono essere trasmessi per ratifica al Consiglio Federale nei

tempi e con le modalità definite dal Regolamento predisposto a cura del Consiglio Federale stesso;

B. Composizione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita dai Soci della FIE, ovvero dalle "Associazioni" di cui all'art. 17/A/5, in regola (anche finanziariamente) con l'affiliazione, alla data della convocazione. Ogni "Associazione" è rappresentata dal proprio Presidente. Il Presidente può delegare a rappresentarlo sia un Membro del proprio Consiglio Direttivo, sia un Presidente di altra Associazione, che abbia, essa stessa, diritto alla partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente Regionale, o il suo Delegato, può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni. La validità della delega è accertata dal Presidente Regionale. La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FIE.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente Federale, o in sua vece un Consigliere Federale da lui delegato, il Presidente ed i Consiglieri Regionali, nonché il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

C. Convocazione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale anche fuori delle Sedi del Comitato, ma comunque nel territorio di competenza, con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'agenda delle materie da trattare, con tassativa esclusione di voci generiche del tipo "Varie ed eventuali".

L'Assemblea Regionale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio Regionale deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare, quando ne è fatta domanda da tante Associazioni che rappresentino il decimo degli affiliati.

D. Validità e Costituzione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto (vedi precedente punto C); in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Regionale in carica, previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta, scegliendolo tra gli aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del Verbale dell'Assemblea.

E. Deliberazioni dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza semplice.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale o il voto segreto. Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi federali, si effettuano con voto segreto.

Gli Organi dei Comitati Regionali vengono eletti dalle Assemblee Regionali, previa nomina di Commissioni Elettorali composte da tre membri non candidati. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Regionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Federale, in quanto applicabili.

Art. 19 Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente Regionale e da 8 Consiglieri Regionali. Se le Associazioni affiliate al Comitato sono meno di venti, il numero dei Consiglieri Regionali,

- può essere ridotto a quattro, con delibera dell'Assemblea Regionale. I Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Regionale nomina, tra i suoi membri, e su proposta del Presidente Regionale:
 - a. il Vice Presidente Regionale;
 - b. il Segretario Regionale;
 - c. il Tesoriere Regionale.
 3. Per la convocazione, la validità delle deliberazioni, la decadenza e le integrazioni dello stesso, valgono per il Consiglio Regionale, ed in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto, per il Consiglio Federale.
 4. Il Consiglio Regionale:
 - a. promuove, propaganda e disciplina l'attività della Federazione, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
 - b. trasmette al Consiglio Federale per controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale relative all'elezione dei propri organi;
 - c. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali da parte delle Associazioni affiliate;
 - d. cura che le Associazioni affiliate ed i relativi Tesserati siano in regola con i loro obblighi (anche finanziari) verso la Federazione;
 - e. provvede per conto del Consiglio Federale alla raccolta delle somme relative ad affiliazioni e tesseramenti, in conformità con le specifiche norme regolamentari e le disposizioni del Consiglio Federale;
 - f. svolge e organizza, sul proprio territorio, l'attività degli Organi Tecnici Regionali;
 - g. predispone il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere votati dall'Assemblea Regionale e ratificati dal Consiglio Federale, secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Federale stesso.

Art. 20 Il Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è direttamente eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Rappresenta la FIE nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

Art. 21 Il Vice Presidente Regionale

Il Vice Presidente Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Ha il compito di surrogare o sostituire il Presidente Regionale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22 Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Si applicano al Segretario Regionale, in quanto compatibili, e per analogia, le stesse norme previste nel presente Statuto, per il Segretario Federale.

Il Segretario Regionale risponde funzionalmente al Segretario Federale.

Art. 23 Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Si applicano al Tesoriere Regionale, in quanto compatibili, e per analogia, le stesse norme previste nel presente Statuto, per il Tesoriere Federale.

Il Tesoriere Regionale risponde funzionalmente al Tesoriere Federale.

Art. 24 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Regionale; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Regionale.

Il Presidente ed i membri sono eletti dall'Assemblea Regionale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati alla FIE, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura, ai sensi dell'art. 31.

Si applicano al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti le norme previste per il Collegio Federale, in quanto applicabili.

II/B – DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 25 Le Delegazioni Territoriali

Nelle aree geografiche non organizzate in Comitato Regionale, il Consiglio Federale può istituire Delegazioni Territoriali, nominando alla loro direzione un Delegato Territoriale, stabilendone territorio, compiti, poteri, autonomie e struttura giuridica ed organizzativa.

SEZIONE III – ORGANI TECNICI

Art. 26 Commissioni Tecniche

Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, il Consiglio Federale può istituire Commissioni Tecniche, conferendo loro la struttura organizzativa ritenuta più opportuna.

La direzione delle Commissioni è affidata a Commissari Tecnici Federali nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. A loro volta, i Comitati Regionali potranno istituire Commissioni Tecniche Regionali sul territorio di loro competenza, e con riferimento alle Commissioni Federali già istituite, affidandone la direzione a Commissari Tecnici Regionali, nominati dal Consiglio Regionale, tenuto conto delle indicazioni del Commissario Tecnico Federale di competenza.

I programmi delle Commissioni Tecniche Federali sono sottoposti al controllo del Consiglio Federale, al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per approvazione.

Le Commissioni Tecniche Federali non hanno autonomia patrimoniale essendo parte integrante del bilancio federale. A tal fine sono soggette al controllo finanziario del Tesoriere Federale.

Le Commissioni Tecniche Regionali operano in stretta osservanza delle direttive tecnico-organizzative della Commissione Tecnica Federale di riferimento, e sono da questa coordinate. La gestione finanziaria è in carico al Comitato Regionale, a cura del Tesoriere Regionale, che provvede al controllo degli impegni e delle relative entrate ed uscite.

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 27 Gestione della Federazione

1. Il patrimonio della FIE è costituito dal fondo di dotazione nell'ammontare stabilito dall'assemblea e da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà della FIE.
2. Le entrate della FIE sono costituite:
 - a. dalle rendite patrimoniali;
 - b. dalle quote di affiliazione e di tesseramento annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni;
 - c. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti, pubblici e privati;
 - d. dai proventi derivanti dalle attività istituzionale della FIE;
 - e. dalle sponsorizzazioni
 - f. da ogni altra eventuale entrata.

3. I Comitati Regionali operano con propria autonoma gestione finanziaria, nel rispetto delle categorie sopra definite. Il Consiglio Federale definisce quale quota degli importi per Affiliazione e Tesseramento debba essere destinata alla gestione finanziaria dei Comitati Regionali, anche stabilendo importi e quote differenti tra i Comitati stessi. Il Consiglio Federale potrà inoltre deliberare, per il raggiungimento dei fini istituzionali, la devoluzione di contributi ai propri organi territoriali.
4. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione e le eventuali riserve di liquidità sono depositati presso uno o più istituti di credito e/o investiti in Titoli Garantiti dallo Stato, a scelta del Consiglio Direttivo di competenza (Federale o Regionale), con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante del rispettivo Collegio dei Revisori.
5. I prelevamenti, anche sotto forma di pagamenti a terzi, sono effettuati, nell'ambito dei poteri di firma conferiti dal Consiglio Direttivo competente, con criteri di prudenza e di trasparenza, secondo le norme previste dal Regolamento Amministrativo.

Art. 28 Rendiconto Economico e Finanziario

1. Gli amministratori hanno l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Tra le voci di Bilancio potranno essere previsti Fondi per la copertura di Rischi e Costi Futuri.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 29 Quote Associative

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili in nessun caso.

Art. 30 Collaboratori Remunerati

Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli Organi Sociali, nel rispetto dei poteri a loro assegnati e ferma restando la gratuità delle cariche sociali (art. 32), potranno avvalersi di collaboratori remunerati, sia terzi, sia Tesserati.

E' fatto divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi e/o Tesserati non direttamente finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Candidatura alle Cariche Sociali

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive federali debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il decimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Federale di competenza. Per le cariche elettive regionali detto termine è fissato in giorni cinque.

Le candidature agli Organi Federali, presentate nei termini di cui al comma precedente, debbono essere sottoscritte da una quota di aventi diritto al voto per l'elezione dello specifico Organo Federale, secondo le misure minime sotto esposte:

- a. Presidenza Federale e componenti della Lista del Presidente: n. 20 Associazioni
- b. Consiglio Federale: n. 5 Associazioni

Gli Affiliati che abbiano già accreditato un candidato non possono accreditarne altri, per la stessa carica.

Fatte salve le norme di incompatibilità di cui all'art. 10/D, i candidati possono concorrere per più cariche ma, subito dopo l'eventuale elezione alla prima di esse, devono immediatamente ed espressamente rinunciare in assemblea alle altre candidature.

Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, nonché tutte le persone che esercitino o che potenzialmente potrebbero esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quelle della Federazione e, qualora solo successivamente se ne accerti l'esistenza, l'eletto decade dalla carica, con delibera del Consiglio Federale o Regionale a seconda delle relative competenze.

Art. 32 Esercizio delle cariche sociali

Chiunque rivesta una carica sociale e manchi a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, è ritenuto dimissionario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della carica, nel rispetto del Regolamento Amministrativo.

Art. 33 Regolamenti

Per il corretto funzionamento e l'applicazione delle norme generali del presente Statuto, il Consiglio Federale provvederà alla redazione ed approvazione, entro il termine di giorni 90 dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, di appositi Regolamenti articolati nelle seguenti aree:

- a. Regolamento per l'Affiliazione alla FIE;
- b. Regolamento delle Norme Elettorali;
- c. Regolamento per il funzionamento degli Organi Sociali;
- d. Regolamenti Tecnici per le attività agonistiche;
- e. Regolamenti per il rilascio di attestati di Abilitazione Tecnica (accompagnatori, segnalatori di sentieri, istruttori, ecc.);
- f. Regolamento Amministrativo.

Art. 34 Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più una delle Associazioni affiliate ed aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, convoca, nel rispetto dei termini di cui all'art. 9/C, entro 90 giorni, l'Assemblea Federale per deliberare sulla suddetta proposta. Il Consiglio Federale può anche convocare, su propria iniziativa, l'Assemblea Federale per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Federale, nel convocare l'Assemblea Federale per deliberare in materia di Statuto, deve riportare integralmente, nell'Ordine del Giorno, le proposte di modifica.

L'Assemblea Federale convocata per deliberare modifiche allo Statuto (art. 34) è validamente costituita quando siano rappresentate almeno la metà delle Associazioni affiliate, aventi diritto al voto.

Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza delle Associazioni rappresentate in Assemblea

Art. 35 Scioglimento della Federazione

L'Assemblea Federale convocata per deliberare lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 148/8/b Testo Unico 917/86, i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Per deliberare lo scioglimento della FIE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (art. 21/comma 3 C.C.).

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente Statuto, e le sue eventuali future modifiche, entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione. L'Assemblea, su richiesta del Consiglio Federale, può delegare il Consiglio stesso ad apportare al testo dello Statuto quelle modifiche formali che fossero richieste dagli organi di controllo per la relativa approvazione.

Art. 37 Rinvio alla Legislazione Civilistica

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Statuto valgono le norme di cui al Codice Civile, Libro Primo, Titolo II, Capo II ed eventuali leggi collegate.

Art. 38 Norme transitorie e di attuazione

Tutte le Cariche Sociali Elettive in essere alla data di approvazione del presente Statuto, ed in quanto compatibili, proseguiranno sino alla loro naturale scadenza. I Consigli di competenza provvederanno ad adeguare compiti e funzioni degli stessi alle norme del presente Statuto.

Al fine della determinazione del periodo di cui all'art. 11 comma secondo (rieleggibilità del Presidente Federale) non si terrà conto dei mandati anteriori all'entrata in vigore del presente Statuto.

Con l'approvazione del presente Statuto entreranno in vigore tutti quei Regolamenti che il Consiglio Federale in carica avrà ritenuto opportuno e necessario predisporre, per consentirne la sua immediata attuazione.

All'originale firmato

Andrea Turolla

Dott Alberto Villa Notaio